



**Generali Italia S.p.A.**

Polizza n.


Cliente:

Agenzia Generale di  
AGENZIA (XXX)  
VIA SEDE, 2, 31021, MOGLIANO VENETO,  
TV  
agenzia.agenzia.it@generali.com  
agenzia@pec.agenzie.generali.com  
tel. 041-000000



**ATTIVA** | arti&mestieri

**ATTIVA, FAI, CREA**



## **ATTIVA Arti&Mestieri - Formula Incendio e RC Fabbricati**

**Contratto di assicurazione multigaranzia per proprietari di Fabbricati destinati ad attività artigianali o di produzione.**

**Il presente Set informativo contiene:**

- **DIP Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo;**
- **DIP Aggiuntivo Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set Informativo.*

**Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.**

**Ultimo aggiornamento: 24/07/2021**

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

# Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "ATTIVA Arti&Mestieri - Formula Incendio RC Fabbricati"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi della proprietà di fabbricati ceduti in locazione ad attività artigianali o a piccole industrie.

La sezione Incendio e Altri Eventi e la sezione Responsabilità Civile Fabbricati sono obbligatorie.



## Che cosa è assicurato?

### INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da:
  - incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
  - fenomeni atmosferici;
  - atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
  - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici;
  - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea;
- ✓ le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

### EVENTI CATASTROFALI

In subordine alla Sezione Incendio e altri eventi possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ i danni materiali e diretti ai fabbricati derivanti da terremoto;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile.

La copertura può essere estesa anche a:

- ✓ i danni derivanti da alluvione o inondazione (e relative spese di sgombero ecc.).

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

### ASSISTENZA

In subordine alla Sezione Incendio e altri eventi possono essere assicurate le seguenti prestazioni di assistenza nel caso i fabbricati aziendali siano colpiti da un sinistro:

- ✓ invio di un idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, frigorista, vetraio, sorvegliante per interventi di emergenza;
- ✓ interventi di emergenza per danni da acqua;
- ✓ fornitura temporanea di energia elettrica;
- ✓ rientro anticipato del proprietario.



## Che cosa non è assicurato?

### INCENDIO E ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni sono relative a:

- × terremoti e inondazioni;
- × atti di guerra e invasione;
- × radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- × smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio;
- × mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- × dolo dell'Assicurato;
- × da usura;
- × danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di reddito atteso);
- × guasti o rotture di origine meccanica;
- × attacco informatico (cyber risk)

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

### EVENTI CATASTROFALI

Relativamente al terremoto sono esclusi i danni:

- × causati da esplosione, da eruzione vulcanica, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- × di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- × indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- × a fabbricati che non si trovano in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Relativamente a alluvione e inondazione sono esclusi i danni:

- × da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stitilicidio, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- × da allagamento e flash flood (cd. "bomba d'acqua");
- × da traboccamento o rigurgito di fognature non direttamente correlati all'evento;
- × da franamento o cedimento del terreno;
- × a fabbricati costruiti in aree golenali e costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie nonché quelli dichiarati inagibili dalle Autorità.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

### ASSISTENZA

Le principali esclusioni riguardano i sinistri provocati o dipendenti da:

- × guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- × dolo dell'assicurato;
- × suicidio o tentato suicidio.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

Sono assicurate le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei locali medesimi.

#### RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- × dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- × da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- × dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- × da detenzione od impiego di esplosivi;
- × circolazione stradale dei veicoli a motore;
- × da furto e a cose da incendio;
- × da attività svolte da coloro che occupano i locali;
- × attacco informatico (cyber risk).

In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall'assicurato.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



#### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per sezione, che vengono riepilogati in un apposito allegato di polizza nonché condizioni di operatività che sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



#### Dove vale la copertura?

Sezioni Incendio e altri eventi, Eventi catastrofali, Assistenza: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.



#### Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



#### Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione di Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Il premio è comprensivo di imposte. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).

E' possibile pattuire frazionamenti di premio alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto. L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per la sezione Eventi catastrofali.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.

Relativamente alla garanzia "Sovraccarico Neve" della Sezione Incendio, per l'operatività della copertura è necessario che trascorrono 10 giorni prima che la garanzia stessa sia operante.



#### Come posso disdire la polizza?

In generale il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo, almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto, una comunicazione scritta, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Direzione di Generali Italia.

Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofici il Contraente (e Generali Italia) può recedere dal contratto in ogni momento.

# Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ATTIVA Arti&Mestieri - Formula Incendio RC Fabbricati

Edizione: 24.07.2021



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com). Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2018: € 10.305.482.318,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 8.292.508.059,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).  
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.508.422.347,00  
Requisito patrimoniale minimo: € 2.803.124.486,00  
Fondi propri ammissibili: € 16.322.388.567,00  
Indice di solvibilità (solvency ratio): 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Questa assicurazione è articolata in 2 sezioni da attivare obbligatoriamente e 2 attivabili facoltativamente.

L'attività svolta da coloro che occupano i locali viene individuata mediante l'indicazione in polizza, per ciascuna ubicazione, di un "Codice Attività" da scegliersi tra quelli previsti nell' "Elenco Attività" che ha valenza tariffaria per la sola sezione Incendio. Sono ammesse e pertanto assicurate anche attività relative a codici diverse da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.

Costituisce opzione con riduzione del premio comune a tutte le Sezioni la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

## INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori.  
Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve rispettare requisiti di incombustibilità per talune sue parti. Gli esplosivi sono tollerati entro specifici limiti.  
A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

### PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

FAB1/FAB2	Dichiarazione che il fabbricato possiede caratteristiche costruttive migliori rispetto quelle base
-	Attivazione dichiarazione "assenza infiammabili" per taluni codici attività
-	Elevazione minimo di scoperto per eventi sociopolitici e atmosferici (vedasi opzioni G315A-G315B-G315C)
FR00	Applicazione di una franchigia frontale ad ogni danno

### PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

G011	Danni da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici alle cose assicurate con le partita Fabbricato e/o Macchinario-Attrezzatura-Arredamento
------	---

G309	Aumento dei limiti di indennizzo per spese di ricollocamento e/o demolizione a seguito di un sinistro
G306	Estensione della garanzia "eventi atmosferici" anche ai danni causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari nonché ai manufatti in materia plastica ed alle lastre in fibrocemento (escluso cemento-amianto)
G526	Danni da traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, comprese le spese di ricerca ed eliminazione occlusione
G527	Danni da eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati
SN01	Estensione della garanzia "sovraccarico neve" anche ai danni causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari nonché ai manufatti in materia plastica ed alle lastre in fibrocemento (escluso cemento-amianto)
SR01	Aumento delle spese di ricerca e riparazione acqua condotta
SR99	Estensione delle spese di ricerca e riparazione acqua condotta anche ai casi di assenza di danni ai beni assicurati
CC01	Supplemento di indennizzo per perdita pigioni
G315A	Danni da eventi socio-politici (scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, di terrorismo e sabotaggio)
G315B	Danni da eventi socio-politici (scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, di terrorismo e sabotaggio), atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria), ordigni esplosivi.
G315C	Danni da eventi socio-politici (scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, di terrorismo e sabotaggio), atmosferici (uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria), ordigni esplosivi, acqua condotta (comprese le spese di ricerca e riparazione), sovraccarico di neve.
-	Attivazione dichiarazione "esclusione tronchi all'aperto" per taluni codici attività

## EVENTI CATASTROFALI

<p>Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate ai fini della garanzia Terremoto deve rispettare specifiche caratteristiche costruttive, ai fini della garanzia Alluvione e inondazione deve disporre delle autorizzazioni edificatorie e non essere dichiarato inagibile. A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<p>Il premio può essere modulato in funzione di 8 combinazioni di franchigia (5% o 10% della somma assicurata) e di limite di indennizzo (40% o 50% o 60% o 70% della somma assicurata)</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
AFF2	Danni da flash floods (bombe d'acqua)

## ASSISTENZA

<p>La copertura è prestata unicamente nella forma Basic e comprende prestazioni in emergenza relative al fabbricato o sue parti.</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<p>Non vi sono opzioni con riduzione del premio</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p>Non vi sono opzioni con riduzione di un premio aggiuntivo</p>	

## RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
FR00	Applicazione di una franchigia frontale ad ogni danno
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p>Non vi sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo</p>	



## Che cosa NON è assicurato?

### INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

### EVENTI CATASTROFALI

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---

### ASSISTENZA

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Ciascuna prestazione può prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	--

### RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



## Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati sezione per sezione anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

### INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

Per le partite Fabbricati, Lastre esterne, Ricorso terzi, se assicurate, i relativi massimali e somme assicurate sono indicati in polizza. Per taluni beni (es. per singola lastra) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita. Seguono le principali franchigie e scoperti(garanzia base): <ul style="list-style-type: none"><li>• Violazione di norme di prevenzione incendi: scoperto 10% minimo €1000, massimo €25.000</li></ul> Le garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.
--

### EVENTI CATASTROFALI

La tariffa si basa sulla classe territoriale Terremoto (CTT) e sulla classe territoriale Alluvione e Inondazione (CTA) propria del Comune (CAP) ove è ubicato il fabbricato. La tariffa della garanzia Terremoto dipende anche dalle caratteristiche del fabbricato (anno di costruzione, tipo di costruzione, numero di piani). Il limite di indennizzo, per il fabbricato, è indicato in polizza. Possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza per taluni rischi (es. per locali interrati e seminterrati nella garanzia Alluvione e inondazione). Seguono le principali franchigie e scoperti per la garanzia Terremoto: <ul style="list-style-type: none"><li>• in generale: franchigia pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza</li><li>• mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "struttura antisismica": raddoppio o triplicazione della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo</li><li>• mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "strutture portanti in cemento armato": raddoppio della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo</li></ul> Per la garanzia Alluvione e inondazione, in generale, viene applicato uno scoperto con il minimo pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza.
---

### ASSISTENZA

Ciascuna prestazione assicurata per interventi di emergenza prevede uno specifico limite di garanzia in relazione alle spese che restano a carico di Generali Italia per ciascun sinistro. Seguono i principali limiti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Invio di un idraulico, elettricista, fabbro, frigorista, sorvegliante: €500</li><li>• Invio di un serrandista, frigorista, vetraio: €300</li></ul>
--

- Interventi per danni d'acqua: €1.000
- Fornitura temporanea di energia elettrica: €500
- Rientro anticipato: €300

## RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

La garanzia, se attivata, prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Detti massimali sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività) sono previsti limiti di indennizzo inferiori ai massimali indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Danno differenziale (rispetto a quanto liquidato dall'INAIL) per infortuni sul lavoro: invalidità permanente non inferiore al 6% (tabella INAIL)
- Danni a cose: franchigia €150



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro ?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> Per la Sezione Assistenza l'Assicurato, ovunque si trovi e in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24 ore. Per tutte le altre Sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Per i sinistri relativi alle sezioni Incendio e Eventi catastrofali Generali Italia può chiedere che la denuncia venga fatta anche all'autorità giudiziaria o di polizia.
	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri, ferma la facoltà di fruire delle prestazioni di Belfor Italia e di Europ Assistance Italia nei casi previsti.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> : per la Sezione Assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui recapiti per la denuncia di danno sono i numeri di telefono 800.904.620 - 02.58.16.35.07
	<b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto, diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenze</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;</li> <li>- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;</li> <li>- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;</li> <li>- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;</li> <li>- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;</li> <li>- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;;</li> <li>- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD);</li> <li>- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. In generale il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione. Relativamente alla garanzia Eventi catastrofali il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso.





## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Analoga facoltà è riconosciuta al Contraente, proprietario del fabbricato, che contrae l'assicurazione non in qualità di imprenditore.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
<b>Risoluzione</b>	Qualora il contratto sia connesso ad un mutuo o altro finanziamento e sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento è possibile chiedere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



## A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati, nell'ambito del prodotto ATTIVA Arti&Mestieri, è rivolta ai proprietari di fabbricati che abbiano ceduto questi ultimi in locazione ad imprese per lo svolgimento di attività artigianali e manifatturiere del settore alimentare, metallurgico, tessile, chimico e dell'arredamento. Sono assimilate alle attività artigianali alcune attività non propriamente manifatturiere quali, ad esempio, l'installazione e la manutenzione di impianti al servizio di fabbricati nonché le imprese di pulizia, di autotrasporto e le attività di giardinaggio.



## Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 20,5% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a> . La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.
<b>All'IVASS</b>	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;</li> <li>- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;</li> <li>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm</a> ).

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

<b>Mediazione</b>	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a> Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia
<b>Negoziazione assistita</b>	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali - si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: <a href="mailto:generaliitalia@pec.generaligroup.com">generaliitalia@pec.generaligroup.com</a>

**AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



**ATTIVA Arti&Mestieri di Generali nella formula per assicurare la proprietà di fabbricati destinati ad attività produttiva, come nel caso di immobili locati a soggetti terzi imprenditori, è:**

- **protezione modulabile dei beni e del patrimonio del proprietario di un immobile, grazie a 4 sezioni disponibili opzionalmente:**
  - **INCENDIO ED ALTRI EVENTI**
  - **EVENTI CATASTROFALI**
  - **ASSISTENZA**
  - **RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI**
- **pronto intervento da team di specialisti che affiancano gli esperti Generali** per un'esperienza volta a una veloce ed efficace ripresa dell'attività, anche di fronte a eventi più gravi, grazie alla tempestività di azioni per ridurre gli impatti dei danni ("disaster recovery"); un servizio incluso nella protezione Incendio ed Eventi Catastrofali
- **un contratto unico, anche per proteggere più fabbricati (multiubicazione)**

**Scopri ATTIVA Arti&Mestieri nella formula assicurativa che hai scelto**, per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- Definizioni
- Assicurazione Principale
  - Incendio ed Altri Eventi
  - Eventi Catastrofali
  - Assistenza
  - Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati
- Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- Norme che Operano in caso di Sinistro
- Scheda Riepilogativa

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Addetti</b>	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.
<b>Allagamento</b>	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
<b>Alluvione e Inondazione</b>	Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
<b>Apparecchiature Elettroniche</b>	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione non al servizio esclusivo di singole macchine – computer, tablet, smartphone, workstation, server, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti telefonici – altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentistica elettronica. Sono compresi i “Supporti informatici” in esso contenuti, escluso quanto indicato alle voci “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d'uso”. Non sono considerate “Apparecchiature elettroniche”: le componenti elettroniche integrate in impianti e macchinari o progettualmente dedicate al controllo di una specifica macchina.
<b>Area golenale</b>	E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
<b>Archivi</b>	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d'uso”.
<b>Archivi informatici</b>	Dati e “Programmi di utente” per “Apparecchiature elettroniche”, contenuti su “Supporti informatici”.
<b>Armadi forti</b>	Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;</li> <li>- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;</li> <li>- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;</li> <li>- peso minimo 100 kg.</li> </ul>

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Atto di terrorismo</b>	Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Azienda</b>	Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza il luogo situato nel territorio dello Stato Italiano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
<b>Casseforti</b>	Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
<b>Centrale di Telesorveglianza</b>	Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc, ecc.) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvederà ad effettuare una accurata ispezione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Contratto di assistenza</b>	Accordo contrattuale tra l'Assicurato ed il fornitore, con il quale quest'ultimo è incaricato di effettuare controlli a macchinari-attrezzature-arredamenti per funzionalità, manutenzione tecnica preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
<b>Danni diretti</b>	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
<b>Doloso</b>	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
<b>Esplosivi</b>	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;</li> <li>- per azione meccanica o termica esplodono;</li> </ul> e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".
<b>Flash Floods</b>	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Furto</b>	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Generali Italia</b>	L'impresa di assicurazioni Generali Italia S.p.A..
<b>Impianti fissi al servizio del fabbricato</b>	I seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.

<b>Implosione</b>	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Incombustibili</b>	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
<b>Infiammabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.;</li> <li>- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</li> </ul>
<b>Infortunio</b>	Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
<b>Lastre esterne</b>	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari o insegne infisse nei fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 40 metri dagli stessi, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
<b>Lastre interne</b>	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico che non rientrano nella definizione di Lastre esterne. Sono comprese le fonti di luce non costituenti insegna.
<b>Macchinario-Attrezzatura -Arredamento</b>	<p>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria, "Apparecchiature elettroniche".</p> <p>Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e qualora aggiunti dall'Assicurato locatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme;</li> <li>- tappezzerie, rivestimenti, serramenti.</li> </ul> <p>È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Archivi informatici", "Programmi in licenza d'uso", "Modelli e stampi" e "Valori".</p>
<b>Malattia</b>	Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Malattia pandemica o epidemiche</b>	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
<b>Merci</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
<b>Modelli e stampi</b>	Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
<b>Partita</b>	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
<b>Piano fuori terra</b>	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione

delle garanzie.

<b>Prestazioni</b>	Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.
<b>Programmi di utente</b>	Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da sistemi elettronici di elaborazione dati che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da sistemi elettronici di elaborazione dati che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati in polizza.
<b>Serramenti</b>	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
<b>Scoperto</b>	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione.
<b>Struttura Antisismica</b>	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
<b>Strutture portanti diverse</b>	Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.
<b>Strutture portanti in cemento armato</b>	Strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;</li> <li>- le armature del tetto in legno.</li> </ul>
<b>Struttura Organizzativa</b>	La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Piazza Trento 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in Polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della medesima Generali Italia.
<b>Supporti informatici</b>	Schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.
<b>Terremoto</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Tipo costruzione</b>	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
<b>Tetto-Copertura-Solai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);</li> <li>- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;</li> <li>- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</li> </ul>
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
<b>Vetri stratificati di Sicurezza</b>	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.



# ASSICURAZIONE PRINCIPALE

## Sezione Incendio Rischi Nominati ed Altri Eventi



Che cosa è assicurato? **Garanzia base**

### **Art. 1.1 Rischi assicurati**

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **esplosione e scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei fabbricati;
- d) **implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. Sono esclusi i danni a veicoli con targa;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) **danni consequenziali** da:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
  - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose purché si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno consequenziale stesso.

### **Art. 1.2 Beni Assicurati**

Si intendono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini):

- **“Fabbricato”**;
- **“Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”**;
- **“Merci”**.

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori**;
- **Archivi** nonché **Supporti informatici**;
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti**;
- **Modelli e stampi**.

L'assicurazione è prestata:

- per **“Fabbricato”**, in base al **costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per **“Fabbricato”**, in base al **valore allo stato d'uso**, escluso soltanto il valore dell'area se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A;
- per **“Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”**, in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali**

- **oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per **“Merci”** vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli **Archivi**, i **Supporti informatici**, i **Modelli e stampi** in base al **costo di riparazione o di ricostruzione**.

**Ci sono limiti di copertura**

- **Valori fino ad un limite di euro 2.500,00;**
- **Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000,00;**
- **Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.**

**Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà**

Questa assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

**Possono essere assicurati anche beni di terzi?**

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell’attività produttiva che si trovino nell’area in cui detta attività è esercitata. E’ tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

**Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre**

L’assicurazione sia delle “Merci” sia del “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l’abitazione stessa si trovi nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri (in linea d’aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

**Ci sono limiti di copertura**

Per i beni posti in locali di Terzi l’assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.7 della Sezione “Norme che Operano in caso di Sinistro”.

**Lastre esterne**

Generali Italia indennizza, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa i danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell’art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 1.7 della Sezione “Norme che Operano in caso di Sinistro”.

Questa garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall’art. 1.1 di questa Sezione e di quanto previsto da eventuali garanzie opzionali; limitatamente a queste ultime la garanzia opera per la parte di danno rientrante nelle franchigie ivi previste.

La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell’assicurazione.

**Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.**

**Ci sono limiti di copertura**

**Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.1 di questa Sezione, il limite di**

indennizzo per singola lastra è di euro 3.000,00.



**Che cosa NON è assicurato?**

**Art. 2.1 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e flash floods;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- g) determinati da dolo dell'Assicurato;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.



**Ci sono limiti di copertura?**

**Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato**

Qualora sia stato convenuto:

- lo scoperto, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro Generali Italia pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.



**Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni**

**Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile**

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle partite "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

**Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza di euro 10.000,00**

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza di euro 30.000,00.**

**Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui sopra fermo comunque il limite complessivo.**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G309 "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle partite "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

**Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono indennizzate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 20.000,00;**

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 100.000,00.**

**Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 30% dei limiti in valore assoluto di cui sopra, fermo comunque il limite complessivo.**

**Art. 4.2 Trasloco dei beni assicurati**

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. **Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.**

**Art. 4.3 Colpa grave**

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.

Nel caso di Sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

**Ci sono limiti di copertura**

**Se l'attività non è in in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" del art. 1.2 "Beni assicurati".**

**Con quali condizioni operative assicuriamo?**

**Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"**

**Relativamente ai fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati, l'Assicurazione è prestata purché ciascun Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.**

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro “Caratteristiche dell’immobile” il codice FAB1 il fabbricato deve avere:

- strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi;
- strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili per almeno 4/5 delle rispettive superfici.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro “Caratteristiche dell’immobile” il codice FAB2 il fabbricato deve avere:

- strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato.

Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto. Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

**Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio**

Gli esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati - nei serbatoi dei veicoli- nelle tubazioni di distribuzione - in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto - all’aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi dovunque infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa” e nella relativa descrizione dell’ELENCO ATTIVITÀ delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esplicitamente esclusa l’esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, ad esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l’alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è esplicitamente prevista l’esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza limitazione alcuna.

Per le attività appartenenti al settore tessile e abbigliamento è tollerata (salvo che non sia esplicitamente esclusa) l’esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati, ecc.) e/o di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti, ecc.) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nella determinazione dei quantitativi sopra illustrati non si terrà conto delle fibre rigenerate contenenti lana per almeno l’80%. Non è operante alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e/o di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono esplicitamente.

Per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l’esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G035 “Oggetti di metallo con materiali combustibili aumentato al 30%”, per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l’esistenza di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore di tutte le merci.



**Che obblighi ho?**

**Art. 6.1 Buona fede**

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in Polizza tramite le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell’art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all’indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi Generali Italia avrà comunque diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall’inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la



circostanza si è verificata.

### **Art. 6.2 Diritto di ispezione**

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



**Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali**

### **Ricorso Terzi**

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito i beni assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

#### **Che cosa non è assicurato**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone:

- a) il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

#### **Ci sono limiti di copertura**

La garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni opera entro il massimale stabilito per "Ricorso Terzi" indicato in Scheda Riepilogativa e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

### **Codice G011 - Fenomeno elettrico**

Generali Italia indennizza, a deroga di quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" lett. f) della presente Sezione, i danni diretti e materiali ai beni assicurati con la partita "Fabbricato" e con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

#### **Che cosa non è assicurato**

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle "Apparecchiature Elettroniche";
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione della franchigia per ciascun sinistro indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa rispettivamente per ciascuna partita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione.

Per i trasformatori con oltre 12 anni d'esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall'eventuale

**estensione di garanzia “valore a nuovo”.**

**Codice G315A - Eventi sociopolitici**

A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite “Fabbricato”, “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” e “Merci” causati da persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

**Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni:**

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

**Ci sono limiti di copertura**

**Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:**

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.

**In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?**

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all’80% della somma assicurata e l’applicazione di uno scoperto calcolato sull’importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

**Esempio 1**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l’indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d’indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l’importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

**Esempio 2**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l’indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

**Codice G315B - Eventi Speciali Base**

**Eventi sociopolitici**

A parziale deroga dell’art. 3 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite “Fabbricato”, “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” e “Merci” causati da persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

**Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni:**

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati i beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

**Ci sono limiti di copertura**

**Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:**

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.

**In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?**

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

**Esempio 1**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

**Esempio 2**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

**Eventi atmosferici**

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

**Ci sono limiti di copertura**

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

**Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G306 "Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili" Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella garanzia codice G315B, indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

**Ci sono limiti di copertura**

La garanzia opera fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 500,00.



**Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G527** "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione Eventi atmosferici della garanzia codice G315B, sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili.

Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

**Che cosa non è assicurato**

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

**Ci sono limiti di copertura**

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- fino alla concorrenza di euro 25.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

**Codice G315C - Eventi speciali estesa**

**Eventi sociopolitici**

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati i beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

**Ci sono limiti di copertura**

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

**In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?**

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

**Esempio 1**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00.

Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

**Esempio 2**

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

**Eventi atmosferici**

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da

precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

**Ci sono limiti di copertura**

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

**Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice **G306** "Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili" Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella garanzia codice G315B, indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
  - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

**Ci sono limiti di copertura**

La garanzia opera fino ad un massimale di euro **12.500,00** per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro **500,00**.

**Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice **G527** "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione Eventi atmosferici della garanzia codice G315B, sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili.

Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

**Che cosa non è assicurato**

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

**Ci sono limiti di copertura**

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del **10%** col minimo di euro **500,00** ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- fino alla concorrenza di euro **25.000,00**, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

**Acqua condotta e altri fluidi**

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
  - interrate o installate all'esterno del fabbricato;
  - installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre **72**

**ore consecutive prima del sinistro.**

**Ci sono limiti di copertura**

**Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:**

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;
- limitatamente alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 5.000,00;
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci" col massimo di euro 50.000,00;
- limitatamente ai danni conseguenti a gelo, sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per annualità.

Relativamente ai Fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "spese di ricerca e riparazione" e cioè:

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

**Ci sono limiti di copertura**

**Ai fini della garanzia "Spese di ricerca e riparazione, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:**

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 10.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 - "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".;
- previa detrazione di un importo pari a euro 250,00.

**Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G526** "Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

**Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi:**

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione dei veicoli su gomma.

**Ci sono limiti di copertura**

**I danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla partita "Merci" fermi scoperti e limiti di cui sotto.**

**Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:**

- con detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di euro 250,00 e il massimo di euro 1.000,00;
- fino alla concorrenza di euro 20.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

**Ci sono limiti di copertura**

**Ai fini della garanzia "Spese di demolizione e ripristino", per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:**

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 5.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 - "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".;
- previa detrazione di un importo pari a euro 250,00.

**Spese di ricerca senza danno materiale e diretto**

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SR99** - "Spese di ricerca senza danno materiale e diretto", se assicurata la partita "Fabbricato", ad integrazione di quanto previsto alla garanzia codice G315C "Eventi speciali estesa", Generali Italia rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

**Che cosa non è assicurato**

**Sono escluse le spese derivanti da:**

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

**Ci sono limiti di copertura**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro;
- sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.

**Sovraccarico neve**

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

**Che cosa non è assicurato**

**Sono esclusi i danni:**

- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudichi la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

**Ci sono limiti di copertura**

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 2.500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SN01** - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportino:

- crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

**Ci sono limiti di copertura**

L'estensione di cui al codice SN01 opera:

- fino a concorrenza del massimale di euro 10.000,00 per sinistro;
- previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

La presente estensione di garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

**Codice TI01 - Cose trasportate**

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività indicata in Polizza e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri

o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

**Che cosa non è assicurato**

**Non sono indennizzabili i danni:**

- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. e su rimorchio;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- a veicoli.

**Ci sono limiti di copertura**

**Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. In nessun caso Generali Italia pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a euro 15.500,00.**

**Dove vale la copertura**

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

**Codice CC01 - Perdita di affitti**

A parziale deroga della lett. i) dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia pagherà, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

**Che cosa non è assicurato**

**E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.**

**Resta altresì specificatamente convenuto che:**

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

**Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.**

**Ci sono limiti di copertura**

**Tale garanzia è operante fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Inoltre viene garantita con il massimo di un anno.**

**Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione**

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" si intendono assicurati anche i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che rientrano nella partita "Fabbricato", che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

**Ci sono limiti di copertura**

**Per i fabbricati ad uso civile abitazione la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e dagli eventi di cui alla garanzia codice G315A.**

**Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 - "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate, anche per gli impianti fissi - elettrici ed elettronici, compresi motori, apparecchi e circuiti - al servizio dei fabbricati ad uso civile abitazione (e loro dipendenze)**

**Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.**

**Codice FR00 - Franchigia frontale**

**Ci sono limiti di copertura**

**Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro**

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

***Scheda Riepilogativa***

**Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.**



## Sezione Eventi Catastrofali



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### **Art. 1.1 Rischi assicurati**

##### **Danni da Terremoto**

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" della Sezione Incendio Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – al Fabbricato e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Terremoto purché il Fabbricato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a fabbricati aventi le caratteristiche riportate nelle norme di riferimento e situati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

##### **Danni da Alluvione e Inondazione**

Generali Italia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" della Sezione Incendio e dalla lett. b) dell'art. 2.1 "Esclusioni - Danni da Terremoto", indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione.

#### **Art. 1.2 Beni assicurati**

Si intendono assicurati, se indicati nella Scheda Riepilogativa i relativi limiti di indennizzo, i beni anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite:

- **"Fabbricato"**

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", anche in eccedenza della somma assicurata:

- **Valori;**
- **Archivi nonché Supporti informatici;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;**
- **Modelli e stampi.**

#### **Ci sono limiti di copertura**

- **Valori fino ad un limite di euro 2.500,00;**
- **Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;**
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000,00;**
- **Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".**



### Che cosa NON è assicurato?

#### **Art. 2.1 Esclusioni - Danni da terremoto**

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
- b) **di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;**
- c) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;**
- d) **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- e) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o**

industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;  
 f) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da terremoto” i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

**Art. 2.2 Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione**

Sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione, sui beni assicurati;
- c) dovuti ad Allagamenti e Flash Floods;
- d) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all’evento;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a beni mobili all’aperto;
- g) a fabbricati costruiti in aree golenali;
- h) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- i) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia “Danni da Alluvione e Inondazione” i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.



**Ci sono limiti di copertura?**

**Art. 3.1 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Terremoto**

Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa.

**Art. 3.2 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Alluvione e Inondazione**

Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al “Limite di indennizzo” indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto “Limite di indennizzo” si dovrà intendere ridotto del 50%.



**Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni**

**Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile**

Generali Italia indennizza anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.7 della Sezione “Norme che Operano in caso di Sinistro”:

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio di Macchinario, Attrezzatura, Arredamento e Merci quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro.

**Ci sono limiti di copertura**

**Tali spese sono pagate sino alla concorrenza di euro 10.000,00;**

- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Ci sono limiti di copertura**



Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 30.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui sopra fermo comunque il limite complessivo.

### Con quali condizioni operative assicuriamo?

#### Art. 5.1 Caratteristiche costruttive del "Fabbricato"

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, nonché l'intero immobile di cui forma eventualmente parte:

- non siano in costruzione;
- si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
- abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce "tipo costruzione": Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.

#### Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da terremoto, ferme le specifiche esclusioni di cui all'art. 2.1 "Esclusioni - Danni da Terremoto", se in caso di sinistro, le caratteristiche costruttive del fabbricato risultino difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

1. Nel caso in cui sia indicato in polizza, Struttura Antisismica e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:
  - a. la percentuale di franchigia di cui all'art.3.1 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto", sarà:
    - i. raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato";
    - ii. triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
  - b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
2. Nel caso in cui sia stato indicato in polizza Strutture portanti in cemento armato e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:
  - a. la percentuale di franchigia di cui all'art. 3.1 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da terremoto" sarà raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse";
  - b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Art. 6.1 Decorrenza della copertura prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali"

L'assicurazione prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali" ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

#### Art. 6.2 Facoltà di recesso

Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla copertura prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali", con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 2.4 "Comunicazioni tra le parti" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



## Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

### **Codice AFF2 - Allagamento e Flash Floods**

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" e nell'ambito delle relative somme assicurate, a parziale deroga dell'art. 2.2 "Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione" lett. c), Generali Italia, nei limiti indicati nella presente garanzia aggiuntiva, indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Flash Floods.

#### **Che cosa non è assicurato**

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) coperti dalla garanzia di cui all'art.1.1 "Rischi assicurati-Danni da Alluvione e Inondazione";
- b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stilloididio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

#### **Ci sono limiti di copertura**

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurate, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" con il limite di euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia "Allagamento e Flash Floods" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.



**Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

### **Scheda Riepilogativa**

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

## **Sezione Assistenza**

### ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA BASIC



#### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### **Art. 1.1 Rischi assicurati**

Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa le prestazioni di Assistenza di seguito elencate.

#### **Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera. La prestazione è operante per i seguenti casi:

##### **Impianto idraulico:**

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda di ubicazione del rischio provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

##### **Che cosa non è assicurato**

##### **La prestazione non è dovuta:**

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

##### **Impianto di riscaldamento:**

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

##### **Che cosa non è assicurato**

**La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

##### **Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

#### **Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua**

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

##### **Che cosa non è assicurato**

##### **La prestazione non è dovuta:**

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di euro 1.000,00 per sinistro.**

**Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

**Che cosa non è assicurato**

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

**Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica**

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

**Che cosa non è assicurato**

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno.**

**Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

**Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.**

**Art. 1.7 Invio di un serrandista in caso di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.**

**Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.**

**Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza**

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.**

**Art. 1.10 Invio di sorvegliante**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati e la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

**Ci sono limiti di copertura**

**Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.**

**Art. 1.11 Rientro anticipato**

Qualora l'Assicurato a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti articoli oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

**Che cosa non è assicurato**

**La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.**

**Ci sono limiti di copertura**

**La seguente prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.**

**Generali Italia tiene a proprio carico le spese dei biglietti di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per sinistro.**



**Che cosa NON è assicurato?**

**Art. 2.1. Esclusioni**

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio.



**Ci sono limiti di copertura?**

**Art. 3.1 Limiti di copertura**

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti art. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.



**Dove vale la copertura?**

**Art. 4.1 Estensione territoriale**

Le prestazioni indicate ai precedenti art. da 1.2 a 1.11 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

## **Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati**



### **Che cosa è assicurato?**

#### **Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà fabbricati**

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in qualità di proprietario del fabbricato o di parte del fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa, adibiti ad impresa artigiana, piccola industria oppure ad altra attività identificata dal codice attività pure indicato nella Scheda Riepilogativa nonché ad attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
- b) serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni se ed in quanto non apportati da coloro che occupano i Locali;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali comprese le aree tenute a giardino ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

La garanzia opera anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

#### **Ci sono limiti di copertura**

**La garanzia opera, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.**

#### **Quali responsabilità incombe sul proprietario di un fabbricato?**

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta ad un regime severo perché, a fronte di richieste risarcitorie di terzi conseguenti alla rovina (totale o parziale) dell'edificio dovrà essere lui a provare che essa non è dovuta a difetto di manutenzione od è, eventualmente, dovuta a vizio di costruzione mentre in caso di danni a terzi non dovuti a rovina, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà addirittura provare che si tratta di un caso fortuito.

Dal momento che il possesso dei locali permane in capo al proprietario anche quando questi siano ceduti in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione) la responsabilità del proprietario permane in gran parte anche in caso di locazione (viene ovviamente meno parte della responsabilità legata alla conduzione dei locali).



### **Che cosa NON è assicurato?**

#### **Art. 2.1 Esclusioni**

**Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:**

- a) **quando l'Assicurato sia una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla**



- lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione ad attività avente per oggetto i Locali e relative pertinenze e accessori;
  - d) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) da lavori svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;
- f) da lavori edili rientranti nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) oppure comportanti sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni;
- g) a cose detenute da coloro che occupano i Locali e alle cose su cui si effettuano i lavori in occasione di lavori edili di qualunque tipo nonché di lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori;
- h) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del fabbricato;
- i) da circolazione, anche in aree dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
- j) da furto;
- k) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
- l) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- m) da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
- n) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- o) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;
- p) derivanti da attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- q) da mancato uso dei Locali (subiti da coloro che li occupano);
- r) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- s) derivanti da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.).



**Ci sono limiti di copertura?**

### **Art. 3.1 Franchigia per danni a cose**

Per i danni a cose si applica una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro e per danneggiato.

### **Art. 3.2 Danni subiti da coloro che occupano i Locali**

Per i danni a cose (compresi i veicoli) detenute da coloro che occupano i Locali il **Massimale per danni a cose** indicato nella **Scheda Riepilogativa** costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Qualora detto massimale superasse l'importo di euro 250.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.

Per i danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i Locali il **limite del 20% del Massimale per sinistro**, previsto dall'art. 1.1, costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Qualora detto limite superasse l'importo di euro 150.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.





## Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni

### Art. 4.1 Qualifica di terzi - Committenza lavori

A parziale deroga di quanto disposto nell'art. 2.1 lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori e riparazioni aventi per oggetto i Locali, fermi i restanti casi di esclusione previsti dal medesimo articolo.

La garanzia opera limitatamente agli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori d'opera nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

**La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.**

Si ribadisce che l'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.).

A maggior chiarezza si precisa inoltre che sono considerati terzi coloro che prestano servizi aventi per oggetto i Locali assicurati (pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio assicurata, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni purché tale lesione o danneggiamento non sia conseguenza delle mansioni svolte.



## Quando e come devo pagare?

### Art. 5.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Sezione si intende conteggiato in base ad elementi di rischio non variabili. Il Contraente dichiara al momento della stipula del presente contratto il valore dei Locali (indicato in Scheda Riepilogativa, nell'ambito della Sezione Incendio, alla partita "Fabbricato") che corrisponde al "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Locali assicurati, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area. Detto valore viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Sezione.

#### Che obblighi ho

**Qualora nel corso della durata del presente contratto il sopra citato valore dei Locali fosse soggetto a variazione l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale". Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 15%.**

L'indicizzazione prevista dall'art. 3.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" si applica anche al valore dei Locali, indicato in polizza alla voce suddetta.



## Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale

### Codice FR00 - Franchigia frontale

#### Ci sono limiti di copertura

**Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro**

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



## Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

### Scheda Riepilogativa

**Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE



### Che cosa è assicurato? Garanzia base

#### Art. 1.1 Oggetto del contratto

Questo contratto di assicurazione presta le garanzie, relative all'esercizio dell'attività produttiva dichiarata, specificamente concordate e indicate nella polizza e descritte nelle rispettive Sezioni di questo set informativo. **Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti stabiliti in Polizza, sono riportati nella "Scheda Riepilogativa".**



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Art. 2.1 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore se sulle medesime cose e per medesimo rischio coesistono più assicurazioni.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno<sup>1</sup>.

#### Art. 2.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Generali Italia acconsente all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente sui dati e le circostanze richiesti dalla stessa.

**Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo nonché può determinare la cessazione dell'Assicurazione<sup>2</sup>.**

**L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni aggravamento e diminuzione del rischio<sup>3</sup>.** Generali Italia rinuncia al diritto di recesso in caso di diminuzione del rischio.

#### Art. 2.3 Codici attività

L'Assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell'Assicurato che il genere di attività esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue per mezzo del codice attività, che compare nell'apposita casella esistente nella Scheda riepilogativa.

La categoria tariffaria è rappresentata, per ogni codice attività, dal numero riportato nella relativa colonna, salvo che per la Sezione Protezione Legale che ha una categoria tariffaria unica e non differenziata.

Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna Sezione anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in Scheda Riepilogativa purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori. Tale disposizione non è operante per la Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro qualora l'attività effettivamente svolta richiede una specifica abilitazione ai sensi di legge.

Relativamente alle Sezioni Responsabilità Civile proprietà fabbricati l'assicurazione opera indipendentemente dal codice attività dichiarato (che ha effetto unicamente per le altre Sezioni operanti).

Ove nell'Elenco Codici Attività non siano descritte attività ma prodotti si intende "produzione, lavorazione, riparazione di .....

È, altresì, ammesso ed assicurato (**se non esplicitamente escluso**) l'esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell'azienda coesistenti con il laboratorio o l'industria assicurata.

Relativamente alle Sezioni Incendio e Furto è ammesso ed assicurato (**se non esplicitamente escluso**) il deposito di merci che non sono prodotte dal laboratorio o dall'industria assicurata o che comunque non sono destinate ad entrare nel ciclo produttivo.

Relativamente alle Sezioni Incendio e alla garanzia Guasti Macchine, sono ammesse ed assicurate, **sempre che non siano esplicitamente escluse**, le seguenti operazioni di:

"confezionamento ed imballaggio - verniciatura - macinazione di sostanze combustibili - asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostitimento - lavorazione del legno - autolavaggio - officina meccanica" che siano complementari ed accessorie dell'attività principale ed utilizzate per le esclusive attività dell'impresa (anche se dette operazioni, considerate isolatamente, sono inquadrabili in una categoria tariffaria superiore a quella del codice attività indicato in polizza) **e purché la superficie complessivamente coperta da ciascuna di queste attività non superi 1/5 della superficie complessiva dei piani dei fabbricati assicurati o contenente le cose assicurate.**

Relativamente alle Sezioni Incendio, Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, se per un'ubicazione viene

indicato in polizza come Tipo Ubicazione "Magazzino/Deposito", in tale ubicazione sono ammesse le sole operazioni di confezionamento ed imballaggio e di movimentazione merci.

**Relativamente alla Sezione Furto, sono ammesse ed assicurate merci appartenenti a categorie tariffarie superiori a quella indicata in polizza, fino a un massimo del 20% della somma assicurata.**

**Gli oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali, sono compresi col limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.**

#### **Art. 2.4 Comunicazioni tra le Parti**

Salvo quanto previsto nelle "Norme che Operano in caso di Sinistro", tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia mediante:

- **posta elettronica certificata (PEC);**
- **lettera raccomandata.**

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto mediante:

- **posta elettronica certificata (PEC);**
- **lettera raccomandata.**

#### **Art. 2.5 Foro competente**

**Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.**

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso<sup>4</sup>.

#### **Art. 2.6 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali**

**Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.**

#### **Art. 2.7 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



#### **Quando e come devo pagare?**

#### **Art. 3.1 Pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio**

I premi devono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Salvo quanto sotto disciplinato il premio si intende pagato con la consegna della somma corrispondente al premio stesso.

Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Nei limiti previsti dalle norme vigenti, il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato<sup>5</sup>. In questo caso la data di versamento del premio e, quindi, la data di decorrenza della garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale<sup>6</sup> non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità. In questo caso la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto corrente dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD). In questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive. Fermo quanto precede, in caso di mancato

pagamento anche di una sola rata di Premio la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la garanzia produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico bancario o recandosi direttamente presso l'intermediario, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte di Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

### Indicizzazioni



Salvo buon fine: l'assicurazione opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario l'assicurazione non opera o rimane sospesa.

Le somme assicurate, i massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e il premio, sono soggetti ad adeguamento automatico legato all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

E' facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare all'indicizzazione comunicandolo all'altra Parte nelle forme previste dall'art. 2.4 "Comunicazione tra le Parti" almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

### Art. 3.2 Oneri

**Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

### Art. 4.1 Decorrenza della garanzia - Durata del contratto

Salvo particolari disposizioni previste nelle specifiche Sezioni dell'Assicurazione Principale, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se a tale data il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in Polizza.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Generali Italia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile**

La durata può essere annuale o poliennale (a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale); se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza.



**ATTENZIONE:** il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Si suggerisce di verificare le date di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it) o per mezzo dell'app My Generali.



## Come posso disdire la polizza?

### **Art. 5.1 – Disdetta del contratto**

#### **Contratto di durata annuale:**

- senza disdetta, è prorogato di un anno, e così successivamente di anno in anno;
- l'eventuale disdetta va esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza, con comunicazione inviata in una delle forme previste dall'art. 2.4 "Comunicazione tra le Parti".

#### **Contratto di durata poliennale:**

non è possibile dare disdetta al contratto prima della scadenza prevista in polizza.

#### **Contratto di durata poliennale superiore a 5 anni:**

trascorsi 5 anni, il Contraente può recedere senza oneri, con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata<sup>7</sup>.

**ELENCO CODICI ATTIVITÀ**  
(Rif. Art. 2.3 Codici Attività)

SETTORI DI ATTIVITÀ	
1	ALIMENTAZIONE
2	METALLI
3	LEGNO
4	CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA
5	PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE
6	TESSILE E ABBIGLIAMENTO
7	CHIMICA
8	SERVIZI VARI

Settore 1 - ALIMENTAZIONE					
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
<b>BEVANDE</b>					
100	Acque gassose e minerali - bibite analcoliche - succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi.	5	1	1	1
101	Bevande in genere (compresi il vino e la birra), purché costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione inferiore o eguale a 35° centesimali - aceto escluso quello di alcol.	4	1	2	1
102	Bevande costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione superiore a 35° centesimali, comprese le distillerie; aceto di alcol	9	1	3	1
<b>FARINE E PASTE ALIMENTARI</b>					
120	Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali	6	1	2	1
121	Paste alimentari con qualsiasi tipo di essiccatoio	10	1	2	0
130	Paste alimentari senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o ad acqua calda	9	1	2	0
131	Pasta fresca anche ripiena e gnocchi	8	1	2	1
<b>DOLCIUMI</b>					
135	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati: senza sgusciatura di frutti e senza tostatura	5	1	2	0
136	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati: con tostatura e/o sgusciatura di frutti	9	1	2	0
140	Prodotti da forno lievitati e non lievitati dolci e salati - paste dolci - pasticcerie e panifici	9	1	2	1
141	Patatine e snack fritti - cereali soffiati	6	1	2	1
145	Gelati - ghiaccio d'acqua - prodotti alimentari surgelati in genere	7	1	2	1
<b>CONSERVE ALIMENTARI</b>					
150	Marmellate - confetture - mostarde - miele - canditi e conserve di prodotti ortofruttilicoli - carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola - alimenti liofilizzati e disidratati	7	1	3	2
155	Prosciutti, salumi e insaccati	6	1	3	1
156	Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato (esclusa assicurazione corpi e RC della navigazione)	8	1	3	2
<b>ALIMENTI PER ANIMALI</b>					
161	Mangimi anche con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce. Molini da carrube	10	1	1	1
<b>LATTE E DERIVATI, OLI, GRASSI, CARNI</b>					
164	Produzione e o stoccaggio di formaggi compresa stagionatura anche pari o superiore a 6 mesi	6	1	3	1

165	Produzione e stoccaggio di formaggi freschi compresa stagionatura di durata inferiore a 6 mesi, latticini yogurt - burro naturale e anidro - latte fresco, a lunga conservazione, condensato, evaporato ed in polvere	6	1	2	1
170	Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e con sgusciatura di semi oleosi	10	1	2	2
171	Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e senza sgusciatura di semi oleosi	7	1	3	2
175	Mattatoi, macelli	5	1	3	1
<b>ALIMENTI DIVERSI</b>					
180	Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche	9	1	3	0
185	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: con sgusciatura	9	1	1	1
186	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: senza sgusciatura	10	1	1	1
187	Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa	5	1	1	1
190	Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili	6	1	3	1
195	Sale comune (raffinazione)	5	1	1	0
196	Preparazione e fornitura di piatti e alimenti anche cotti e anche confezionati: esclusi prodotti surgelati	6	1	2	2
199	ALIMENTARI così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

<b>Settore 2 - METALLI</b>					
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
<b>VEICOLI, NATANTI</b>					
200	Autofficine per la riparazione di veicoli in genere e natanti a motore - elettrauto. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Assenza di stazione di servizio oppure, se numero Addetti dell'azienda dichiarato non superiore a 10, presenza di stazione di servizio.	5	5	2	3
201	Autodemolizioni	8	5	3	3
202	Biciclette	3	5	3	2
203	Autofficine per la riparazione di veicoli in genere e natanti a motore - elettrauto. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Presenza di stazione di servizio con numero Addetti dell'azienda dichiarato superiore a 10.	5	5	2	2
205	Riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Presenza di stazione di servizio con numero Addetti dell'azienda dichiarato superiore a 10.	6	5	3	2
207	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isothermico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Presenza di stazione di servizio con numero Addetti dell'azienda dichiarato superiore a 10.	6	5	2	1
209	Riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Assenza di stazione di servizio oppure, se numero Addetti dell'azienda dichiarato non superiore a 10, presenza di stazione di servizio.	6	5	3	3
210	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isothermico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Assenza di stazione di servizio oppure, se numero Addetti dell'azienda dichiarato non superiore a 10, presenza di stazione di servizio.	6	5	2	2
211	Produzione e/o allestimento di roulotte, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isothermico o a temperatura controllata.	7	5	2	2
212	Riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici.	6	5	3	3
215	Natanti con scafi in solo acciaio (esclusi quelli in legno e/o plastica).	2	5	2	2
<b>ELETRONICA, ELETTROTECNICA</b>					



220	Apparecchi per teleradiocomunicazioni - radiorecettori - registratori - televisori, di qualsiasi tipo - duplicazione di nastri magnetici di qualunque tipo.	4	5	4	1
221	Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche.	4	5	3	1
222	Produzione e assemblaggio di apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio per scrivere e calcolare.	3	5	4	1
230	Accumulatori elettrici, batterie di pile e gruppi di continuità elettrica.	4	5	3	2

**OGGETTI DI METALLO**

In caso di richiamo della garanzia codice G035 "Aumento tolleranza per la presenza di materiali combustibili" la categoria tariffaria incendio dei codici da 231 a 244 deve intendersi aumentata di 2 unità

231	Macchine operatrici agricole, edili, stradali, industriali	3	5	2	2
232	Macchine per caffè; distributori automatici di cibi e bevande	2	5	1	1
233	Meccanismi di precisione - Orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - Apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici - Bilance - Lucchetti e serrature - Strumenti musicali in metallo.	5	5	2	1
234	Utensileria non elettrica e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere e loro parti	5	5	3	1
235	Oggetti (non previsti da specifica voce) di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10 nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio	5	5	1	2
236	Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali (non opera la Sezione Furto)	5	5	-	1
237	Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, uranio, vanadio, wolframio - bigiotteria - occhiali	5	5	4	1
238	Stampi metallici, oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro.	5	5	3	2
239	Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche (compresi motori e trasformatori). Esclusi: apparecchi per teleradiocomunicazioni, radiorecettori, registratori, televisori	3	5	3	2
240	Armi	3	5	4	2
241	Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti	5	5	1	3
242	Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche	2	5	4	1
243	Lampadari, lampade escluse quelle a olio e gas combustibili, tubi luminescenti, semiconduttori - Insegne luminose esclusa installazione	3	5	3	2
244	Motori non elettrici, compresi fuoribordo per natanti	6	5	3	2

**VARIE**

245	Laboratorio di odontotecnico	5	5	2	1
246	Maniscalco	5	5	1	2
247	Laboratorio ortopedico	3	5	3	1
248	Macchine utensili a controllo numerico, confezionatrici, robotizzate, quadri elettrici e di controllo di processo	3	5	2	2
249	Lucidatura, satinatura, zincatura a caldo, sbavatura, burattatura, smerigliatura di metalli	6	5	3	1
250	Carpenterie metalliche	3	5	2	3
251	Cavi e conduttori elettrici isolati, resistenze elettriche	7	5	4	2
252	Utensileria elettrica portatile	4	5	3	1
253	Lattoniere e stagnaio, fabbro	3	5	2	3
299	METALLI così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

**Settore 3 - LEGNO**

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
<b>LAVORAZIONI PRIMARIE, PRODOTTI INTERMEDI</b>					

300	Segheria di tronchi <i>esclusa l'attività di tagliaboschi e i lavori boschivi.</i>	7 (*)	6	1	3
305	Pellet e cippato di legno	11	6	1	2
315	Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno (per la sola installazione vedi codici Settore 8)	7	6	1	2
320	Serramenti in legno e masselli in legno grezzo	8	6	1	3
325	Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciate, legno lamellare incollato	8 (*)	6	1	2
327	Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti	6	6	1	2
335	Produzione di pannelli truciolari a base di legno	8 (*)	6	1	2
345	Paniforti (pannelli listellari)	8	6	1	2
350	Nobilizzazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinare o tessuti resinati nonché di lastre o fogli per impiallacciatore)	8	6	1	2
<b>MOBILI</b>					
351	Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di parti componenti prodotte altrove	6	6	1	2
355	Mobili ed arredamenti in legno non imbottiti, anche con impiego di laminati plastici, di metalli, di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) <i>per non oltre 500 kg</i>	8	6	1	3
356	Mobili in legno imbottiti (divani, poltrone, salotti, ecc.), anche con impiego di altri materiali - bare	9	6	1	2
<b>VARIE</b>					
365	Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero	10	6	1	1
369	Strumenti musicali in legno	9	6	1	1
370	Falegnameria - oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili	8	6	2	3
375	Natanti in legno, plastica e materiali compositi	7	6	2	2
399	LEGNO così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

<b>Settore 4 - CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA</b>					
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
<b>INDUSTRIE CARTARIE</b>					
400	Pasta di legno meccanica	6 (*)	3	1	2
405	Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, ecc.), anche con plasticatura	10	3	1	2
411	Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime	8	3	1	2
412	Carte e cartoni bitumati o catramati con qualsiasi processo	10	3	1	2
<b>INDUSTRIE TIPOGRAFICHE</b>					
415	Laboratori per matrici litografiche	7	3	1	1
420	Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria, flessografia	6	3	1	1
421	Fotoceramiche, fotoincisioni	6	3	1	1
425	Carte da parati	9	3	1	1
<b>INDUSTRIE DEI PELLAMI</b>					
430	Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali	11 (**)	3	4	2
431	Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali. Esclusi prodotti finiti.	11 (**)	3	2	2
436	Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature	5	3	4	1
<b>INDUSTRIE DELLA CALZATURA</b>					
437	Calzature di gomma, di gomma e tela con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; con impiego di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	7	3	3	1
438	Calzature in cuoio o in pelle naturale od artificiale escluse le calzature di gomma, di gomma e tela: senza l'iniezione della soletta in materia plastica	6	3	3	1
439	Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): in cuoio, pelle naturale od artificiale	6	3	3	1

440	Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): anche in materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	10	3	3	1
441	Riparazione di calzature	5	3	1	1
442	Calzature in genere, escluse le calzature di gomma, di gomma e tela; senza l'iniezione della soletta in materia plastica espansa	8	3	3	1
443	Calzature e parti per calzature in genere	9	3	3	1
<b>INDUSTRIE DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA</b>					
444	Oggetti, pani, lastre di materia plastica espansa o alveolare, di gomma spugna o microporosa	10	3	1	1
445	Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare senza produzione delle resine - Serramenti in PVC	11	3	2	1
446	Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plastificati, di fogli di materiale plastico - Tende per campeggio, ricovero di cose, servizi di emergenza, usi turistici e sportivi. Esclusa la produzione di articoli di abbigliamento.	6	3	2	1
447	Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti	8	3	2	1
448	Plasticatura di soli oggetti incombustibili	7	3	2	1
450	Oggetti di gomma naturale o sintetica esclusa gomma spugna o microporosa	10	3	1	1
455	Produzione e ricostruzione di pneumatici, compresa vulcanizzazione	13	3	3	3
460	Tensostrutture	7	3	2	3
<b>VARIE</b>					
466	Occhiali (diversi da quelli rientranti nel Settore Metallo e Vetri ) e lenti ottiche non in vetro o cristallo	6	3	4	1
470	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinematografico (per l'assicurazione della pellicola impressionata, Generali Italia risponde dei danni alle cose assicurate limitatamente al valore del supporto).	6	3	3	1
475	Ombrelli - Scope, spazzole, pennelli - Parrucche - Fiori artificiali	7	3	2	1
480	Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga	6	3	2	1
490	Produzione di lampadari esclusivamente mediante assemblaggio di parti, anche in materiale combustibile, purché altrove prodotte	3	3	1	1
491	Lampadari di qualsiasi materiale e con qualsiasi processo	3	3	1	1
499	CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

<b>Settore 5 - PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE</b>					
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
<b>TERRE, PIETRE E LEGANTI</b>					
500	Lavorazione di pietre e marmi	3	7	1	2
510	Smalti silicei e vetrosi	4	7	1	2
520	Calci e gesso	5	7	1	2
<b>TERRECOTTE</b>					
530	Laterizi - refrattari	3	7	1	1
540	Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l'edilizia	6	7	1	1
541	Ceramiche, porcellane e maioliche	6	7	2	1
<b>MANUFATTI PER L'EDILIZIA - VETRI</b>					
550	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso. Esclusa l'esistenza sia in lavorazione che in deposito di materie plastiche espansive od alveolari.	3	7	2	2
560	Manufatti per l'edilizia, anche con impiego di materie plastiche espansive od alveolari.	9	7	1	2
570	Oggetti di vetro o cristallo	4	7	1	1
571	Lastre di vetro o cristallo	4	7	1	2
572	Lenti ottiche e oftalmiche in vetro o cristallo	5	7	4	1
<b>VARIE</b>					
573	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi non metallici	6	7	1	2
574	Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia.	6	7	1	2

575	Guarnizioni attrito per freni e frizioni	6	7	1	1
599	PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

**Settore 6 - TESSILE E ABBIGLIAMENTO**

<b>CODICE ATTIVITÀ</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>INCENDIO</b>	<b>GUASTI MACCHINE</b>	<b>FURTO</b>	<b>RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO</b>
<b>FILATURA</b>					
600	Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. <i>Esclusa la produzione delle fibre stesse</i>	6	2	2	0
601	Fibre vegetali, animali: filatura con qualsiasi operazione preliminare. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.	10	2	2	0
602	Fibre vegetali, animali: filatura con esclusione di operazioni preliminari (cardatura ecc.)	7	2	2	0
<b>APPARECCHIATURA DI FILATI</b>					
630	Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.)	8 (**)	2	3	1
<b>TESSUTI</b>					
635	Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. <i>Esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti</i>	7	2	2	1
636	Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo	9	2	3	1
637	Tessitura di qualsiasi tipo. <i>Esclusa la produzione di garze e di tappeti</i>	9	2	4	1
<b>APPARECCHIATURA DI TESSUTI</b>					
640	Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.	11 (**)	2	4	1
<b>VARIE</b>					
645	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre e fiocco	8	2	1	2
646	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di filati	7	2	3	2
647	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi -lavanderie: di tessuti, di abiti	7	2	4	2
648	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre rigenerate e/o di stracci. <i>Escluso l'uso di macchine sfilacciatrici o tirafilati. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione</i>	9	2	1	2
649	Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti	3	2	1	2
656	Tappezzerie, senza operazioni di imbottiture, tendaggi e simili articoli per la casa	5	2	3	1
657	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	7	2	2	1
658	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa	9	2	2	1
660	Cordaggi, spaghi, funi, garze, filtri e feltri di qualsiasi tipo - Operazioni di sfilacciatura	9	2	1	0
662	Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami	7	2	3	0
665	Tappeti (esclusi quelli di feltro e di gomma), stuoie: con materia prima costituita esclusivamente da filati di qualsiasi tipo	7	2	3	1
666	Tappeti, stuoie: di qualsiasi tipo esclusi quelli in materia plastica espansa o alveolare	11	2	3	1
667	Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri	12	2	1	1
668	Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione	10	2	2	1
669	Capelli naturali, parrucche e posticci di capelli naturali	7	2	3	0
<b>ABBIGLIAMENTO</b>					

670	Abiti e confezioni in genere anche con parziale imbottitura (esclusi quindi i piumoni, le giacche a vento e le confezioni imbottite in genere, anche se in solo deposito), senza impiego di tessuti gommati o cerati; maglierie (escluse elastiche), biancheria per abbigliamento. Escluse le pellicce	6	2	4	0
671	Confezioni in tessuto elastico, bretelle	8	2	1	0
672	Abiti e confezioni in genere con impiego di tessuti gommati o cerati o imbottiti: anche con impiego di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 1.500 kg	7	2	4	0
673	Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze	7	2	3	0
674	Biancheria da casa - coperte, copriletto - foderami	8	2	3	0
675	Cappelli e berretti (esclusi quelli in paglia)	7	2	1	0
676	Capi d'abbigliamento in montone	8	2	4	0
677	Pellicce anche con tessuti (non opera la Sezione Furto)	5	2	NO	0
699	TESSILE E ABBIGLIAMENTO così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

<b>Settore 7 - CHIMICA</b>					
<b>CODICE ATTIVITÀ</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>INCENDIO</b>	<b>GUASTI MACCHINE</b>	<b>FURTO</b>	<b>RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO</b>
<b>CARBURANTI E COMBUSTIBILI</b>					
705	Riempimento e travasamento di oli minerali e gas combustibili e infiammabili	6	4	1	2
706	Riempimento di bombole e contenitori con polveri e fluidi, esclusi infiammabili in genere, combustibili ed esplosivi	2	4	1	2
710	Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico	4	4	1	2
711	Lavorazione di oli minerali e gas combustibili; agglomerati di combustibili	10	4	2	2
<b>OLI E GRASSI</b>					
720	Saponi, detersivi per il corpo, dentifrici	5	4	2	1
721	Candele senza riscaldamento o con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda	9	4	1	1
722	Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare.	8 (**)	4	1	1
<b>COLORI, COLORANTI, INCHIOSTRI E VERNICI</b>					
725	Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa.	8 (**)	4	1	2
735	Stabilimenti per la verniciatura.	9 (**)	4	1	2
<b>PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA</b>					
740	Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti	5	4	1	1
745	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti disinfestanti.	8 (**)	4	1	2
<b>PROFUMI, COSMETICI E FARMACEUTICI</b>					
755	Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche.	9 (**)	4	3	1
770	Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici.	9 (**)	4	2	2
772	Prodotti chimico-farmaceutici.	9 (**)	4	4	1
<b>GELATINE - ADESIVI - RESINE NATURALI</b>					
780	Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa.	9 (**)	4	1	1
<b>PRODOTTI CHIMICI ORGANICI VARI, INDUSTRIE CHIMICHE VARIE</b>					
790	Detersivi, detersivi (esclusi quelli per il corpo), prodotti per la pulizia, liquidi ed in polvere	6	4	2	2
795	Galvanoplastica - Galvanostegia, elettrodeposizione di metalli	3	4	2	2
799	CHIMICA così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

<b>Settore 8 - SERVIZI VARI</b>					
<b>CODICE ATTIVITÀ</b>	<b>DESCRIZIONE ATTIVITÀ</b>	<b>INCENDIO</b>	<b>GUASTI MACCHINE</b>	<b>FURTO</b>	<b>RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO</b>

<b>EDILIZIA</b>					
801	Lavori di decorazione, pavimentazione e rivestimento in legno, ceramica, marmo e altri materiali inerti, controsoffittatura, pareti mobili, cartongesso: solo all'interno di edifici, occupati o meno	4	NO	1	3
802	Lavori di tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta con anche l'applicazione di cartongesso: solo all'interno di edifici, occupati o meno	4	NO	1	3
803	Imprese edili	5	NO	2	NO
<b>INSTALLATORI</b>					
805	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti elettrici, impianti fotovoltaici fino a 20 kw di potenza, telefonici, radiotelevisivi comprese le antenne, di illuminazione, compresi gli impianti elettrici per l'automazione di porte, cancelli e barriere - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi.	4	NO	2	3
810	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti idrici e sanitari, di riscaldamento anche solari e geotermici destinati all'autoconsumo, di refrigerazione, di condizionamento ambienti, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi	4	NO	2	4
811	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, tapis roulant al servizio di fabbricati civili, rurali ed industriali.	4	NO	2	4
812	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti di protezione antincendio intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, estintori in genere al servizio di fabbricati civili, rurali ed industriali.	4	NO	2	4
813	Insegne non luminose, cartelli, manifesti: affissione, installazione e manutenzione	5	NO	1	4
814	Installazione, manutenzione e rimozione di allestimenti e strutture espositive per esercizi commerciali, esposizioni, fiere e mostre (esclusa la produzione), nonché di arredi per abitazioni e uffici.	5	NO	2	3
<b>VARIE</b>					
815	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura di alberi ma escluso l'abbattimento di alberi	5	NO	1	3
816	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi	6	NO	1	4
820	Impresa di pulizia operante solo all'interno di fabbricati e su aree scoperte di pertinenza del fabbricato.	4	NO	1	3
825	Laboratori artigiani di decorazione artistica e restauri di oggetti artistici e antichi; arti grafiche	4	NO	4	1
830	Impresa di autotrasporto. Sono escluse le attività di trasporto di materie pericolose (classificazione ADR)	8	NO	4	2
835	Spedizionieri; logistica; magazzini di custodia e deposito per conto di terzi compresi magazzini frigoriferi.	9	NO	4	NO
840	Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video; post-produzione. Edizioni musicali. Esclusa attività giornalistica e impiego di stuntman e acrobati.	3	NO	4	2
845	Facchinaggio e carico/scarico merci esclusi porti e aeroporti	2	NO	2	3
850	Impresa di traslochi	9	NO	4	4
0	Stabilimento vuoto	1	NO	NO	SOLO VERS. INCENDIO E RC FABB.

1 Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile

2 Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

3 Ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile

4 Ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98

5 Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, nonché ai sensi dell'art. 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

6 Per gli assegni bancari e postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, l'intermediario può richiedere il pagamento del Premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

7 Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile.

Per i codici attività contrassegnati con "" la descrizione dell'attività viene integrata nella Scheda Riepilogativa con una precisazione in merito alla eventuale presenza di tronchi all'aperto. In caso di presenza di tronchi all'aperto la categoria tariffaria Incendio deve intendersi ridotta di 1 unità.

Per i codici attività contrassegnati con "" la descrizione dell'attività viene integrata nella Scheda Riepilogativa con una precisazione in merito alla eventuale assenza di infiammabili nel ciclo

produttivo. In caso di assenza di infiammabili la categoria tariffaria Incendio deve intendersi ridotta di 2 unità.



## NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

### NORMA COMUNE A TUTTE LE SEZIONI

#### Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dall'Assicurazione:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 2.4 "Comunicazione tra le Parti" di questo capitolo;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

**Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.**

Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo). Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla data di ricevimento della comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

**Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

### ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

#### Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia<sup>1</sup>;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza<sup>2</sup>;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
  - il momento dell'inizio del sinistro;
  - la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
 Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
  - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
  - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo<sup>3</sup>.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e

**Generali Italia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.**

**Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.**

**Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno**

**Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:**

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso.

**Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno**

**L'ammontare del danno è concordato:**

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

**I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.**

**Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.**

**Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.**

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.**

**Art. 1.4 Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

**I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

**Art. 1.5 Valore dei beni assicurati**

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per la partita "Fabbricato" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per la partita "Fabbricato", in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A "Valore allo stato d'uso Fabbricato", si stima il valore al momento del sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale

- convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico;
  - per la partita "Merci" si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- Per le merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.

#### **Art. 1.6 Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita "Fabbricato", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**

Per i beni rientranti nella partita "Fabbricato", in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A "Valore allo stato d'uso Fabbricato", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**

Per i beni rientranti nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**

Per i beni rientranti nella partita "Lastre esterne" l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- **per i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;**
- **per gli Archivi, Supporti Informatici e Modelli e Stampi, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;**
- **per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;**
- **per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Per i beni rientranti nella partita "Merci" la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le merci avevano al momento del sinistro il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dalle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

#### **Compensazione fra partite**

Relativamente alle partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci", se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite per le quali, secondo l'articolo 1907

Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro.

**Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale**

**Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.**

Per i sinistri di importo inferiore a euro 5.000,00 per ciascuna partita colpita da sinistro, non si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporti informatici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

**Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

**Per i beni rientranti nelle partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

Relativamente alle garanzie prestate nell'ambito della Sezione Eventi Catastrofali, il pagamento di tale supplemento verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) qualora venga scelta l'opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto sia inferiore al limite di indennizzo, verrà corrisposto il solo valore d'acquisto.

**Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

**Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

**L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:**

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla

**produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

**L'acconto non può comunque superare euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

Se il danno interessa la partita "Fabbricato" e la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", l'acconto relativo a tali partite è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al "valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

**Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa**

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. Generali Italia inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa verso i terzi responsabili del sinistro, **a condizione che l'Assicurato:**

- **ne faccia motivata richiesta entro 90 giorni dall'accadimento del sinistro;**
- **non eserciti, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.**

**Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 4.1 "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" della Sezione Incendio
- dall'art. 4.1 "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" della Sezione Eventi Catastrofali.

---

<sup>1</sup> Art. 1914 del Codice Civile.

<sup>2</sup> Art. 1913 del Codice Civile.

<sup>3</sup> Art. 1915 del Codice Civile.

**ASSICURAZIONE ASSISTENZA****Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Art. 1.1 Come richiedere Assistenza**

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE. Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero: 800.904.620 - 02.58.16.35.07**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dalla sigla GBSC;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO.

**Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.**

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI****Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?****Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro**

Per la garanzia di Responsabilità Civile proprietà fabbricati, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

**L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.**

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

**Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali**

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

**Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati**

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione Responsabilità Civile proprietà fabbricati oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:







- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.






Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.






**Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.**













## SOMMARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	1
DEFINIZIONI .....	1
ASSICURAZIONE PRINCIPALE.....	5
Sezione Incendio Rischi Nominati ed Altri Eventi .....	5
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia base</b> .....	5
Art. 1.1 Rischi assicurati.....	5
Art. 1.2 Beni Assicurati .....	5
Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà .....	6
Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre.....	6
Lastre esterne.....	6
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b> .....	7
Art. 2.1 Esclusioni.....	7
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b> .....	7
Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato.....	7
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni</b> .....	7
Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile .....	7
Art. 4.2 Trasloco dei beni assicurati .....	8
Art. 4.3 Colpa grave .....	8
<b>Con quali condizioni operative assicuriamo?</b> .....	8
Art. 5.1 Caratteristiche del “Fabbricato” .....	8
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio .....	9
 <b>Che obblighi ho?</b> .....	9
Art. 6.1 Buona fede .....	9
Art. 6.2 Diritto di ispezione .....	10
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</b> .....	10
Ricorso Terzi .....	10
Codice G011 - Fenomeno elettrico .....	10
Codice G315A - Eventi sociopolitici .....	11
Codice G315B - Eventi Speciali Base.....	11
Eventi sociopolitici .....	11

Eventi atmosferici .....	12
Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili .....	12
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati .....	13
Codice G315C - Eventi speciali estesa .....	13
Eventi sociopolitici .....	13
Eventi atmosferici .....	13
Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili .....	14
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati .....	14
Acqua condotta e altri fluidi .....	14
Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature.....	15
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto .....	15
Sovraccarico neve .....	16
Codice TI01 - Cose trasportate .....	16
Codice CC01 - Perdita di affitti .....	17
Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione .....	17
Codice FR00 - Franchigia frontale .....	17
 <b>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</b> .....	17
Scheda Riepilogativa.....	18
Sezione Eventi Catastrofali .....	19
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia base</b> .....	19
Art. 1.1 Rischi assicurati.....	19
Danni da Terremoto .....	19
Danni da Alluvione e Inondazione.....	19
Art. 1.2 Beni assicurati .....	19
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b> .....	19
Art. 2.1 Esclusioni - Danni da terremoto.....	19
Art. 2.2 Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione.....	20
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b> .....	20
Art. 3.1 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Terremoto .....	20
Art. 3.2 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo – Danni da Alluvione e Inondazione.....	20
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni</b> .....	20
Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile .....	20
<b>Con quali condizioni operative assicuriamo?</b> .....	21
Art. 5.1 Caratteristiche costruttive del “Fabbricato” .....	21

	<b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> .....	21
	Art. 6.1 Decorrenza della copertura prestata con la Sezione “Eventi Catastrofali” .....	21
	Art. 6.2 Facoltà di recesso.....	21
	<b>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</b> .....	22
	Codice AFF2 - Allagamento e Flash Floods .....	22
	<b>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</b> .....	22
	Scheda Riepilogativa.....	22
	<b>Sezione Assistenza</b> .....	23
	Assicurazione Assistenza - Formula Basic .....	23
	<b>Che cosa è assicurato? Garanzia base</b> .....	23
	Art. 1.1 Rischi assicurati.....	23
	Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza .....	23
	Impianto idraulico: .....	23
	Impianto di riscaldamento: .....	23
	Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua .....	23
	Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza .....	24
	Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica.....	24
	Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza .....	24
	Art. 1.7 Invio di un serrandista in caso di emergenza .....	24
	Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza.....	24
	Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza.....	25
	Art. 1.10 Invio di sorvegliante .....	25
	Art. 1.11 Rientro anticipato.....	25
	<b>Che cosa NON è assicurato?</b> .....	25
	Art. 2.1. Esclusioni.....	25
	<b>Ci sono limiti di copertura?</b> .....	25
	Art. 3.1 Limiti di copertura .....	25
	<b>Dove vale la copertura?</b> .....	26
	Art. 4.1 Estensione territoriale .....	26
	<b>Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati</b> .....	27
	<b>Che cosa è assicurato?</b> .....	27

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà fabbricati.....	27
 <b>Che cosa NON è assicurato?</b> .....	27
Art. 2.1 Esclusioni.....	27
 <b>Ci sono limiti di copertura?</b> .....	28
Art. 3.1 Franchigia per danni a cose .....	28
Art. 3.2 Danni subiti da coloro che occupano i Locali .....	28
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni</b> .....	29
Art. 4.1 Qualifica di terzi - Committenza lavori .....	29
 <b>Quando e come devo pagare?</b> .....	29
Art. 5.1 Conteggio del premio.....	29
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale</b> .....	29
Codice FR00 - Franchigia frontale .....	29
 <b>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</b> .....	29
Scheda Riepilogativa.....	29
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	30
 <b>Che cosa è assicurato? Garanzia base</b> .....	30
Art. 1.1 Oggetto del contratto .....	30
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> .....	30
Art. 2.1 Assicurazioni presso diversi assicuratori.....	30
Art. 2.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio.....	30
Art. 2.3 Codici attività .....	30
Art. 2.4 Comunicazioni tra le Parti.....	31
Art. 2.5 Foro competente.....	31
Art. 2.6 Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali.....	31
Art. 2.7 Rinvio alle norme di legge .....	31
 <b>Quando e come devo pagare?</b> .....	31
Art. 3.1 Pagamento del Premio - Mezzi di pagamento del Premio .....	31
Art. 3.2 Oneri .....	32
 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b> .....	32

Art. 4.1 Decorrenza della garanzia - Durata del contratto.....	32
 Come posso disdire la polizza? .....	33
Art. 5.1 – Disdetta del contratto.....	33
ELENCO CODICI ATTIVITÀ.....	34
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO .....	43
NORMA COMUNE A TUTTE LE SEZIONI .....	43
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro .....	43
ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI.....	43
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> .....	43
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro .....	43
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno .....	44
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno .....	44
Art. 1.4 Mandato dei periti .....	44
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati.....	44
Art. 1.6 Determinazione del danno.....	45
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale .....	46
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo.....	46
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo.....	46
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa.....	47
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo .....	47
ASSICURAZIONE ASSISTENZA .....	48
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> .....	48
Art. 1.1 Come richiedere Assistenza.....	48
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI.....	49
 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b> .....	49
Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro .....	49
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali.....	49
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati .....	49

SCHEDA RIEPILOGATIVA MOD. DGEN